



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI PAVIA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>CALIA</u> | <u>VINCENZO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARCIALIS</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ASCIONE</u> | <u>MAURIZIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 298/2022
depositato il 04/11/2022

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 250TPQM0000102022 IRPEF-ALTRO 2016
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA

proposto dal ricorrente:

CLAUSI DONATO AGOSTINO
VIA REGIONE BRONDA 19 B CASA CIRC 12037 SALUZZO CN

difeso da:

CLAUSI ANTONIO
CORSO GIUSEPPE MAZZINI 88900 CROTONE KR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 298/2022

UDIENZA DEL

14/03/2023 ore 09:30

N°

112

PRONUNCIATA IL:

14-3-2023

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12-5-2023

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Paolo Biglieri

L'agenzia delle Entrate di Pavia, verificato che il contribuente Donati Agostino Clausi era proprietario di un immobile locato, con contratto a canone concordato, e non aveva provveduto nell'anno 2016 all'inserimento nella propria dichiarazione dei redditi e di conseguenza al pagamento dell'Irpef sul canone percepito, notificava al contribuente sig. Donato Agostino Clausi avviso di accertamento con il quale chiedeva la maggior imposta di euro 1.134,00 oltre sanzioni e interessi.

Il contribuente propone, prima istanza di riesame e poi ricorso specificando che l'immobile per il quale si chiede il pagamento delle imposte è stato:

- in data 28.01.2015, oggetto di sequestro preventivo da parte dell'A.G. competente, come da estratto del verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Cremona, con nomina - per le incombenze del caso - dell'amministratore giudiziario dott. Rosario Di Legami, con studio in Palermo, via Principe di Belmonte n. 90
- in data 22.04.2016, oggetto di confisca per equivalente come da estratto della sentenza N. 797/2016 – N. 8846/15 N.R. e n. 2928/16 GIP. – (sentenza non definitiva o quantomeno non documentata)
- Precisa inoltre la parte che a far tempo dal 28/1/2015 il canone di locazione è stato introitato dall'amministratore giudiziario

Parte ricorrente precisa che il bene oggetto del mancato pagamento dell'Irpef è stato in primis oggetto di sequestro preventivo, dal 28/1/2015, e successivamente dal 22.04.2016 è stato oggetto di confisca come da estratto della sentenza N. 797/2016 – N. 8846/15 N.R. e n. 2928/16 GIP

Parte ricorrente tra le varie sentenze e risoluzioni cita in particolare quella del 29 ottobre 2020, n. 70/E dove, l'Agenzia ha, altresì, chiarito che, in pendenza di sequestro, l'amministratore giudiziario deve:

- presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
- determinare, in via provvisoria, i redditi dei beni sequestrati, assoggettandoli a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del TUIR con le medesime modalità applicate prima del sequestro. (fatta eccezione per la determinazione del reddito dei beni immobili oggetto di sequestro, che segue le regole dell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice delle leggi antimafia);
- presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d'imposta in cui la stessa cessa) e versare le relative imposte (si veda, in questo senso, anche l'articolo 51, comma 2, del Codice delle



leggi antimafia). Al riguardo, si osserva che l'amministratore giudiziario, poiché in pendenza di sequestro opera, come già chiarito, nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, utilizza il codice fiscale del titolare dei beni, senza bisogno di chiedere un codice fiscale intestato alla procedura. Ciò analogamente a quanto precisato con la citata circolare n. 156/E del 2000, dove si esclude espressamente l'apertura di una nuova partita IVA per le aziende e si raccomanda che, in caso di sequestro solo di un ramo di azienda, si adotti una contabilità separata.

Si costituisce l'ufficio e insiste perché venga riconosciuto il proprio operato, precisa inoltre che recentemente la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 37610 del 22 dicembre 2022 affermando che gli effetti della misura si estendono ai canoni maturati dopo il perfezionamento del vincolo, in quanto sia l'immobile che i suoi frutti appartengono al debitore fino al momento dell'espropriazione.

OSSERVA

La Corte di Giustizia di 1 grado di Pavia, letta attentamente la documentazione in atti, ritiene il ricorso proposto da Donato Agostino Clausi non meritevole di accoglimento.

Con riferimento al caso che ci occupa, è di rilievo quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, che con l'ordinanza n. 37610 del 22 dicembre 2022 ha ribadito come ai fini delle imposte dirette, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato fino alla vendita coattiva, indipendentemente dalla percezione dei frutti. Pertanto, se, nel periodo accertato, i canoni sono incassati dal custode giudiziale, spetta, comunque, al debitore esecutato, l'obbligo di dichiarare il reddito fondiario, in quanto titolare del diritto di proprietà. Questo il principio espresso dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 37610 del 22 dicembre 2022.

Di nessun pregio è la contestazione circa il fatto che i canoni di locazione non sono stati percepiti dal ricorrente, infatti il proprietario dell'immobile pignorato è comunque da considerarsi soggetto passivo ai fini Irpef, pur non percependo di fatto i canoni di locazione. In tema di redditi di natura fondiaria, l'articolo. 26 del Tuir stabilisce che gli stessi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono, "indipendentemente dalla percezione"




P.Q.M.


La Corte di Giustizia di 1 grado di Pavia rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento spese di lite che liquida in euro 412,00

Così deciso in Pavia nella camera di consiglio del 14 marzo 2023

Il Relatore

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mazzoni".

Il Presidente

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial and a surname.